



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
AREA DIPARTIMENTALE ECONOMICO
E GESTIONALE

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITI DEL DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE**

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E FINALITA'
- ART. 2 - MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - PERSONALE DELL'AFFIDATARIO
- ART. 4 - AUTOMEZZI DEL SERVIZIO
- ART. 5 - REGISTRO DI PRESENZA
- ART. 6 - SCIOPERI ED ASSENZE DEL PERSONALE
- ART. 7 - PERIODO DI PROVA
- ART. 8 - INADEMPIENZE E PENALITA'
- ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
- ART. 10- RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
- ART. 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE
- ART. 12 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E FINALITA'

Oggetto dell'appalto è il "Servizio di trasporto di assistiti del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell'Azienda U.S.L. della Romagna" per il periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio.

In particolare, il servizio è finalizzato a consentire l'accesso alle strutture del DSM-DP con finalità riabilitative e di residenzialità presenti nel territorio dell'Azienda USL della Romagna a pazienti psichiatrici e in doppia diagnosi che non sono in grado di poter usufruire dei mezzi di trasporto propri e/o del servizio pubblico.

Il servizio è dedicato a pazienti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenza Patologica, residenti nel territorio aziendale, che necessitano di essere trasportati sia dalle proprie abitazioni o da residenze temporanee che da luoghi individuati come strategici per il raggiungimento delle strutture del DSM-DP e ritorno per le attività riabilitative o di uscita o per altre eventuali esigenze di cura.

Si precisa che il trasporto degli utenti del servizio in oggetto dovrà tassativamente avvenire senza promiscuità con altri eventuali clienti/utenti dell'aggiudicatario che non siano riconducibili al presente appalto.

Le caratteristiche tecniche minime richieste sono quelle espressamente indicate nel presente Capitolato tecnico e riepilogate nel prospetto allegato (Allegato 1).

Il fabbisogno indicato nel suddetto prospetto è da considerarsi puramente indicativo, conseguentemente l'Azienda USL della Romagna si riserva, in relazione alle esigenze di servizio, di modificare il numero di utenti, la frequenza e l'orario dei trasporti, senza che ciò comporti variazione delle condizioni contrattuali, aumenti di prezzo o compensi e indennità di sorta.

Pertanto, prima del decorso del termine di durata del contratto iniziale nonché di quello eventualmente rinnovato, in funzione delle diverse e modificate esigenze attualmente non prevedibili, l'importo contrattuale potrà essere incrementato fino al 25% rispetto all'importo del contratto iniziale biennale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti, fermo restando il limite della soglia di cui all'art. 35 del medesimo Codice.

SEDI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ

Il Centro Diurno "ULISSE" del DSM-DP di Forlì in Via Romagnoli n. 10 accoglie al mese al massimo n. 18 pazienti che usufruiscono di frequenza continuativa o parziale, per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).

Il gruppo di utenti è attualmente composto da:

- pazienti in cura presso il Servizio Territoriale con necessità di inserimento semi-residenziale riabilitativo per mantenere o migliorare le abilità di base ed evitare precoci ed inadeguati inserimenti in struttura residenziale;
- pazienti con necessità di interventi finalizzati al miglioramento delle proprie condizioni di salute psichica e con l'esigenza di favorire supporto e sollievo al carico dei familiari;
- pazienti dimessi da strutture residenziali dopo aver raggiunto un soddisfacente livello di recupero, tale da consentire loro una maggior autonomia, anche se "supportata";
- pazienti dimessi da strutture sanitarie (RSP Zignola, SPDC) per consentire una dimissione protetta.

Attualmente i pazienti che necessitano del trasporto presso il Centro Diurno Psichiatrico sono n. 12 provenienti da Bertinoro, Meldola, Forlimpopoli, Villafranca, Forlì (zona centrale e periferica). Mentre i pazienti che attualmente arrivano autonomamente al Centro sono 6/7.

La situazione nel corso del tempo può variare significativamente in rapporto alle ammissioni/dimissioni degli utenti stessi.

La Residenza Sanitaria Psichiatrica Zignola di Forlì in Via Zignola n. 20 prevede il ricovero di massimo di n. 11 pazienti con le seguenti caratteristiche:

- in continuità di degenza, che in genere giungono in trasferimento dal SPDC di Forlì, con l'obiettivo di raggiungere una miglior stabilizzazione clinica, attraverso un adeguato monitoraggio della terapia e una maggior autonomia nelle attività di base;
- con necessità di interventi finalizzati al miglioramento delle proprie condizioni di salute psichica e con l'esigenza di favorire supporto e sollievo al carico dei familiari;
- che presentano stati psichici invalidanti tali da prevedere un futuro passaggio in struttura residenziale non sanitaria. Questi pazienti richiedono talvolta progetti terapeutici riabilitativi ed integrati particolarmente complessi, che coinvolgono spesso più Servizi con collaborazione attiva anche con il Centro Diurno Psichiatrico;
- che frequentano con modalità diurna.

Attualmente i pazienti ricoverati presso la Residenza Sanitaria Psichiatrica Zignola sono n. 8, mentre i pazienti frequentanti in modalità diurna sono n. 4.

La situazione, nel corso del tempo, può variare significativamente in rapporto alle ammissioni/dimissioni degli utenti stessi.

Orari di apertura e chiusura dei centri:

- **per CDP:**

lunedì dalle 9.00 alle 16.15,

mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.30

ed occasionalmente nei giorni feriali e/o sabato o festivo in orari concordati;

- **per RSP:**

dal lunedì mercoledì venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00 circa

martedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00

mercoledì dalle ore 14.45 alle ore 15.45

ed occasionalmente nei giorni feriali e/o sabato o festivo in orari concordati;

Si distinguono all'interno del servizio due tipologie di trasporti:

- 1) i "servizi programmati" si svolgono nell'ambito territoriale del Distretto di Forlì, salvo i casi espressamente richiesti, denominati in seguito "servizi non programmati";

Pertanto il servizio in oggetto deve essere svolto per l'intero anno come segue:

per il CDP:

- Trasporto utenti dalle loro abitazioni alla struttura e ritorno.

Il servizio è previsto dal lunedì al venerdì per il trasporto degli utenti dalle loro abitazioni alla struttura entro le ore 9.00 ed il ritorno dalla struttura alle abitazioni degli utenti dalle ore 16.15 il lunedì, dalle ore 13.00 il mercoledì e venerdì e dalle ore 14.30 il martedì e giovedì;

- Uscita riabilitativa

Il servizio è previsto il lunedì e il venerdì (preferibilmente): il lunedì per attività sportive presso un Centro sportivo di Forlì e il venerdì per attività presso l'Istituto Musicale "A. Masini" di Forlì;

- Uscita didattica o gite

Il mercoledì (preferibilmente) al mattino con partenza dalle ore 9.00 e rientro alle ore 13.00

per l'Rsp Zignola:

- Trasporto degli utenti al Centro Commerciale del quartiere Cava ed anche altre aree del centro cittadino forlivese

Il servizio è previsto nei giorni lunedì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 per circa 1 ora ed il mercoledì dalle ore 14.45 per circa 1 ora

- Uscita didattica o gita

Il servizio è previsto al pomeriggio del martedì (preferibilmente) per una durata di circa 4 ore.

- 2) per " servizi non programmati " si intendono i trasporti effettuati al di fuori degli orari di apertura sopraindicati del CDP oppure effettuati nei giorni festivi o per diversa tipologia d'utenza da quella indicata (es familiari e o pazienti in cura presso il CSM), purché in carico ai servizi dell'Azienda USL e per le destinazioni sopra indicate (es. per attività espressive musicali o teatrali o sportive)

frequenza: max 12 volte l'anno in ambito regionale o extraregionale per un impegno orario max 12 ore a uscita. (di cui circa 1/3 per il viaggio ricomprese nel costo/km e le restanti ore come sosta remunerate come costo orario)

Il numero indicativo degli utenti da trasportare è il seguente:

- n. 18-20 utenti per i servizi programmati del CDP, mentre per i trasporti non programmati, si indica un numero max pari a 50 utilizzatori;
- n. 11-15 utenti per i servizi programmati della RSP.

L'aggiudicatario dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare saltuariamente trasporti di utenti nell'ambito territoriale di Cesena, Ravenna e Rimini per le tariffe che dovrà indicare in sede di offerta (€/km e €/h) ma che non saranno soggette ad aggiudicazione.

Le suddette eventuali esigenze di trasporto sono rivolte a pazienti afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale - Dipendenza Patologica, residenti nel territorio aziendale, che necessitano di essere trasportati sia dalle proprie abitazioni o da residenze temporanee che da luoghi individuati come strategici per il raggiungimento delle strutture del DSM-DP e ritorno per le attività riabilitative o di uscita o per altre eventuali esigenze di cura.

L'Azienda U.S.L., nel caso in cui si verificano le suddette necessità, si riserva comunque la facoltà di rivolgersi ad altro Operatore Economico previa negoziazione delle condizioni economiche.

L'Azienda USL si riserva inoltre di attivare, nel corso di validità contrattuale, una procedura di gara, alla luce dei reali fabbisogni accertati degli ambiti territoriali di Cesena, Rimini e Ravenna e successivamente al periodo ritenuto sperimentale, una nuova procedura di gara per la stipulazione di contratto/i corrispondenti ad esigenze reali ed individuate.

ART. 2 - MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per i trasporti di cui sopra (programmati e non) i referenti delle strutture CDP e/o RSP provvederanno ad inoltrare all'aggiudicatario del servizio di trasporto gli elenchi con i nominativi delle persone da trasportare e con l'indicazione dell'orario di partenza, del domicilio dell'utente o altro luogo, del luogo di destinazione.

Per qualsiasi situazione relativa al rapporto con i pazienti da trasportare che si venga a verificare prima e durante i viaggi, il conducente deve fare sempre riferimento all'Operatore presente in turno alla struttura di riferimento.

Essendo il servizio di trasporto degli assistiti del D.S.M. - D.P. utilizzato per diverse strutture non integrabili fra loro a causa di una precisa diversità dell'utenza, può verificarsi la necessità di dover utilizzare più mezzi nella stessa giornata.

L'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato dovrà avvenire con gestione a rischio dell'aggiudicatario e con la disponibilità dei mezzi necessari, nelle fasce orarie e con le modalità indicate nel presente documento, fatte salve eventuali diverse esigenze che dovessero sorgere durante l'esecuzione del contratto e che saranno oggetto di apposite richieste da parte dei rispettivi referenti delle strutture di riferimento.

E', inoltre, facoltà delle strutture indicate richiedere la sospensione parziale dei servizi in appalto o di modificarne la periodicità qualora, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, gli stessi si rendessero temporaneamente non più necessari, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere indennizzi, essendole riconosciuto esclusivamente il diritto al pagamento del servizio effettivamente svolto.

L'aggiudicatario, in particolare, dovrà coordinare tutti i mezzi ed il personale interessato, al fine di un ottimale svolgimento del servizio e si dovrà impegnare ad effettuare i servizi oggetto dell'appalto diligentemente, a regola d'arte ed assicurando, altresì, la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente Capitolato.

ART. 3 - PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

Prima di iniziare il servizio la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire ai referenti delle strutture indicate l'elenco nominativo del personale impiegato nei servizi, compreso il personale addetto alle sostituzioni, specificando qualifiche e mansioni, da tenersi costantemente aggiornato. In particolare, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione il seguente personale:

- autisti;
- Coordinatore Servizio.

La Ditta si obbliga a garantire che il proprio personale:

- per quanto concerne il conducente, sia autorizzato alla guida dell'automezzo secondo la specifica normativa di riferimento e sia in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, il possesso di tutte le abilitazioni ed i certificati richiesti per lo svolgimento del servizio in questione (ad esempio idonea patente di guida corredata di CQC - carta qualificazione del conducente);
- assuma con gli utenti un comportamento cortese, gentile, discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione ed improntato ai principi di solidarietà umana;
- per nessuna ragione potrà ricevere dagli utenti alcun compenso;
- rispetti la puntualità degli orari di prelievo e rientro da e verso i punti di ritrovo;
- esponga il cartellino identificativo con le generalità e l'indicazione della Ditta di appartenenza;

- osservi il massimo riserbo e rispetto della normativa in tema di privacy in relazione a tutti i dati di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio, con particolare riguardo alle informazioni di carattere personale ed ai dati sensibili degli utenti.

Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato dovrà, inoltre:

- svolgere il servizio negli orari e nei termini stabiliti;
- segnalare subito al coordinatore del servizio individuato dalla ditta aggiudicataria, le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio, tali da compromettere il buon esito del servizio;
- consegnare immediatamente al coordinatore del servizio individuato dall'aggiudicatario, gli oggetti rinvenuti durante lo svolgimento del servizio stesso. Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario sia nei confronti della AUSL Romagna che di terzi.
- salvo specifica richiesta da parte dell'Azienda USL, seguire il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato.

L'impresa aggiudicataria sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Azienda USL della Romagna, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Delle infrazioni commesse dal personale impiegato, a qualsiasi titolo, risponde, oltre al personale direttamente responsabile, l'aggiudicatario, nella persona del legale rappresentante.

L'Azienda USL della Romagna potrà richiedere l'allontanamento di quei dipendenti della Ditta aggiudicataria che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. La Ditta aggiudicataria in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione dell'Azienda USL medesima.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il nome del Coordinatore del servizio, con recapito e numero telefonico, che abbia la facoltà ed i mezzi idonei per superare in ogni momento qualsiasi improvvisa ed imprevista evenienza riguardante l'organizzazione e l'adempimento puntuale e tempestivo del servizio di cui trattasi.

Detto rappresentante dovrà essere in ogni momento a disposizione dell'AUSL della Romagna.

Il Coordinatore del servizio dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni, le attività, i turni, le sostituzioni, per garantire il regolare svolgimento del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Coordinatore del servizio sopra indicato e andranno regolarmente documentate. Le suddette contestazioni dovranno svolgersi secondo le modalità indicate al successivo articolo afferente alle "Penalità".

In caso di assenza o impedimento del Coordinatore del servizio, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

E' inoltre fatto obbligo al Coordinatore del servizio, ogni qual volta il committente lo ritenga necessario, recarsi tempestivamente di persona o inviare persona dotata di adeguata rappresentatività presso gli Uffici richiedenti.

L'Azienda USL della Romagna fornirà alla Ditta aggiudicataria il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto a cui il Coordinatore del servizio della Ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere.

ART. 4 - AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Per il corretto svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire l'attività con il numero minimo degli automezzi come di seguito richiesto:

AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ

- almeno n. 6 automezzi, di cui n. 3 da nove posti, n. 2 automezzi da venti posti e, occasionalmente, 1 automezzo da 50 posti.

In caso di avaria o guasti degli automezzi l'aggiudicatario dovrà garantire l'immediata sostituzione con analogo automezzo in perfette condizioni per garantire la continuità del servizio.

Tutti gli automezzi devono essere dotati di sistema di climatizzazione.

L'utilizzo dei mezzi deve essere programmato periodicamente rispetto alla corretta analisi dei bisogni.

Gli automezzi utilizzati devono essere in regola con le disposizioni di legge che riguardano il trasporto specifico di persone, in particolare devono:

- essere in possesso di autorizzazione allo svolgimento del servizio con conducente N.C.C. (noleggio con conducente);
- essere coperti da assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale (terzi e trasportati) con massimali a norma di legge;
- effettuare regolare revisione generale dei veicoli a motore come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- essere in possesso dei permessi per l'accesso alle zone a traffico limitato.

L'aggiudicatario dovrà presentare copia delle targhe degli automezzi che intende utilizzare per l'esecuzione del servizio con relativo elenco che dovrà essere aggiornato ogniqualvolta subentrino variazioni in detti automezzi.

L'Azienda U.S.L. della Romagna si riserva il diritto di ispezionare in ogni momento gli automezzi di cui sopra, controllarne lo stato di manutenzione, di conservazione, di pulizia, sanificazione COVID e di funzionamento, alla presenza di un rappresentante della Ditta aggiudicataria.

Inoltre, si riserva la facoltà di vietare l'impiego di quegli automezzi che a suo insindacabile giudizio fossero ritenuti non idonei.

Resta inteso che tutte le spese e gli oneri relativi al buon funzionamento dei mezzi sono a carico dell'aggiudicatario, compresi gli oneri derivanti dall'adozione degli strumenti che garantiscono i collegamenti costanti tra gli autoveicoli in circolazione e il Coordinatore del servizio e gli oneri relativi alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, assicurando, contemporaneamente, la continuità operativa del servizio. Dovrà, inoltre, provvedere giornalmente all'accurata pulizia interna dell'automezzo.

ART. 5 - REGISTRO DI PRESENZA

La ditta aggiudicataria dovrà fornire apposito registro di presenza - distinto per Struttura e annotarvi il nominativo dei pazienti trasportati per ogni singolo viaggio, avendo cura di farlo sottoscrivere, rispettivamente, agli operatori delle strutture dipartimentali. Il registro di presenza dovrà contenere, oltre alla sottoscrizione di cui sopra, i seguenti dati:

- a) tipologia di trasporto;
- b) nome, cognome di ogni singolo utente trasportato;

- c) giorno in cui viene eseguito il trasporto;
- d) località di prelievo dell'utente;
- e) località di destinazione dell'utente;
- f) chilometri complessivamente percorsi per il viaggio di andata e ritorno.

I fogli del registro presenza dovranno essere allegati, in originale, a ciascun fattura, a comprova degli importi fatturati.

ART. 6 - SCIOPERI ED ASSENZE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa e, se del caso, dei mezzi impiegati, o adottare modalità alternative di organizzazione del servizio, dato che in nessun caso è ammessa l'interruzione dello stesso.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, anche in caso di scioperi generali della categoria, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire le prestazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali e comunicando, nei tempi previsti, ai servizi DSM-DP dell'Azienda USL della Romagna il giorno dello sciopero e le modalità di svolgimento del servizio.

ART. 7 - PERIODO DI PROVA

L'aggiudicazione del servizio diverrà effettiva dopo quattro mesi dall'inizio dello stesso; detti quattro mesi vanno considerati quale periodo di prova al fine di accertare il buon andamento del servizio in oggetto. L'affidamento definitivo rimane, pertanto, subordinato alla condizione sospensiva dell'esito positivo della prova. In caso di esito negativo, l'Azienda USL potrà assumere tutte le conseguenti determinazioni, ivi compreso la risoluzione del contratto; in tal caso il servizio verrà affidato alla seconda impresa/R.T.I. miglior offerente.

L'Azienda USL della Romagna potrà inoltre assumere tutte le conseguenti determinazioni, compresa la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

In caso di esito negativo nulla sarà dovuto alla ditta, eccezion fatta per i pagamenti delle prestazioni effettuate e riconosciute regolari durante il periodo di prova dagli uffici preposti.

Le penalità previste dal presente capitolato, riguardanti i controlli sull'effettuazione, sulla regolarità del servizio e sulla risoluzione del contratto, si applicano anche al periodo di prova.

ART. 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Azienda USL della Romagna, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli periodici e senza preavviso sul servizio oggetto della presente gara:

- a) presso la centrale dell'aggiudicatario;
- b) sui mezzi utilizzati per il servizio di cui trattasi.

I controlli riguarderanno, in particolare:

- il corretto svolgimento del servizio;
- il comportamento degli autisti rispetto ai trasportati;
- le modalità di collegamento e comunicazione tra il Coordinatore e gli autisti della centrale operativa;
- la manutenzione dei veicoli;
- la pulizia dei veicoli.

L'Azienda USL della Romagna risponde solo per danni dovuti a dolo o palese imperizia debitamente documentati e avallati dal Direttore dell'Esecuzione e per tutte le contestazioni o controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna.

Si precisa che, rispetto quanto garantito in offerta e con riferimento all'importo netto contrattuale, verranno applicate le seguenti penali:

- 1 ‰ per ogni giorno solare di ritardo relativo ai tempi di consegna ed installazione;
- 1 ‰ per ogni giorno solare sui tempi di rimessa in servizio del sistema oltre a quanto dichiarato.
- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, sarà applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;
- nel caso in cui l'Azienda debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni del presente documento e dei relativi allegati, potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo massimo della penale non sarà comunque superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

In caso di indisponibilità del dispositivo, senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda potrà ricorrere al noleggio o all'acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, l'importo complessivo delle penali applicate sia di importo superiore -singolarmente o cumulativamente con riferimento al valore contrattuale- all'1%, è prevista, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento Anac per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213 comma 10, D.Lgs. 50/2016, di cui alla delibera n. 861/2019, modificato con decisione del Consiglio del 29/07/2020", l'obbligo per la Stazione appaltante di comunicazione all'Anac.

9 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

RISOLUZIONE

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Azienda USL della Romagna può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta certificata (PEC), senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale (art. 20 del presente documento);
- b) qualora si verificano le condizioni previste all'art. 8 "Inadempienze e penalità" ;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- f) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- h) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- i) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- j) qualora il fornitore ceda in subappalto il servizio senza la preventiva approvazione;
- k) nel caso in cui l'aggiudicatario non superi positivamente il periodo di prova;
- l) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- m) per qualsiasi altra causa prevista nel presente documento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente e di applicare, altresì, la penale prevista al precedente articolo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente tramite posta certificata (PEC) con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente capitolato saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

RECESSO

Ferme le ipotesi di recesso previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda USL della Romagna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite posta certificata (PEC).

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - Il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - La perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - La condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei

componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda sanitaria.

In caso di recesso dell'Azienda USL della Romagna il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 "Recesso unilaterale dal contratto" del codice civile.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è infine responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e di ogni passività addebitata all'Azienda U.S.L. della Romagna per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed il personale da esso dipendente.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta fornitrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta appaltatrice risponderà altresì per i danni a persone/utenti e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fossero chiamate a rispondere l'Azienda USL della Romagna, che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Inoltre, la ditta aggiudicataria deve impegnarsi ad erogare i servizi oggetto del presente appalto nel pieno rispetto della normativa in vigore.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Entro un mese dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario del servizio dovrà aprire una idonea sede operativa nell'ambito territoriale dell'Azienda USL della Romagna, nonché rendere operativo il servizio stesso.

L'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile come prescritto nel successivo articolo 13..

L'aggiudicatario dovrà, altresì:

- individuare una persona con funzione di coordinatore da segnalare all'Azienda USL. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il coordinatore, dovranno intendersi fatte direttamente con l'aggiudicatario del servizio;
- possedere, inoltre, per ogni veicolo, idonei collegamenti che consentano in ogni momento all'autista del mezzo di ricevere e dare informazioni alla Centrale operativa della ditta e di comunicare con gli altri mezzi;
- dotarsi, inoltre, di strumenti informatici per monitorare i dati relativi ai servizi svolti.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere mensilmente i report evidenziando, in particolare:

- il numero delle persone trasportate, con i percorsi effettuati giornalmente (partenza ed arrivo e viceversa), con l'indicazione nominativa delle persone trasportate (e loro residenza) per ciascuna corsa e per tipologia di utenza;
- il numero delle corse effettuate per la tipologia dei trasporti occasionali.

Il Committente si riserva la facoltà, nel corso di validità contrattuale, di richiedere ulteriori dati inerenti i servizi svolti per ottemperare ad eventuali necessità sopraggiunte.

ART. 12 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto del contratto, l'Appaltatore deve essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A con i massimali per sinistro non inferiori a:

- Autovetture con trasporto sino a 9 persone:
Massimale complessivo per sinistro € 10.000.000
- Veicoli per trasporto superiore a 9 persone:
Massimale complessivo per sinistro euro 32.000.000,00 ;

e ripartiti in misura non inferiore a quelli stabiliti dal normativa di riferimento, tra cui la Legge n.124 del 04.08.2017 e ss.mm.ii., e con l'obbligo di adeguamento qualora intervengano aggiornamenti in merito.

Le polizze dovranno recare l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati.

I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente.

La ditta affidataria dovrà produrre altresì polizza RCT/O con le seguenti caratteristiche minime:

- Sezione RCT corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'ente a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00. per danni a persone e cose; la copertura dovrà prevedere anche il risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione dei veicoli all'interno di aree private, qualora non coperti dalla polizza RCA.
- Sezione RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Azienda USL, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona.

La suddetta polizza assicurativa dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

- committenza di servizi in genere;

- danni a cose in consegna e/o in custodia e/o trasportate (ad es. indumenti, oggetti di comune uso personale, borse, zaini e cartelle che siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta),
- danni a cose/beni di terzi per effetto di incendio, anche se provocati da incendio di cose dell'affidatario ;
- danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- estensione al cosiddetto "danno biologico", estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e "clausola di buona fede INAIL".

Si richiede inoltre espressa estensione di copertura per la Responsabilità civile derivante all'affidatario del servizio per gli infortuni che dovessero accadere ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Appaltatore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza eccezioni o deroghe - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti della Stazione Appaltante che deve pertanto intendersi manlevata da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.